



AUTOMOBILE CLUB PADOVA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo con delibera del 08/01/2013

INDICE



- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Forme di Patrocinio
- Art. 3 – Modalità di utilizzo del patrocinio
- Art. 4 – Forme di benefici economici
- Art. 5 – Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici
- Art. 6 – Sanzioni
- Art. 7 – Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici
- Art. 8 – Criteri di valutazione
- Art. 9 – Modalità di erogazione dei benefici
- Art. 10 – Utilizzo dei locali
- Art. 11 - Natura del presente Regolamento
- Art. 12 - Pubblicità sul sito istituzionale

Art. 1 - Finalità'

1. L'Automobile Club Padova, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della Legge n.241/90, stabilisce, con il presente Regolamento i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni che abbiano rilevanza per la provincia di Padova e siano di interesse civico culturale, ambientalistico, turistico, sportivo (agonistico e non), scolastico ed educativo in relazione ai fini statuari dell'Automobile Club Padova.

Art. 2 - Forme di patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento simbolico nonché una manifestazione di apprezzamento da parte dell'Automobile Club Padova alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. Il patrocinio, di carattere non oneroso, consiste nell'autorizzazione all'utilizzo del logo dell'Automobile Club Padova, quale adesione e partecipazione dell'Ente alle iniziative proposte.
3. Le richieste di patrocinio possono essere contestualmente accompagnate dalla richiesta di benefici economici a sostegno dell'iniziativa.

Art. 3 – Modalità di utilizzo del patrocinio

1. Il patrocinio, di carattere non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Padova consiste nell'autorizzazione ad utilizzare il logo dell'Ente, unitamente alla dicitura "Con il Patrocinio dell'Automobile Club Padova", su tutto il materiale che pubblicizza l'iniziativa patrocinata. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso le altre forme divulgative utilizzate (comunicati, annunci radiofonici, articoli di giornale, conferenze, presentazioni ecc.)
2. Il logo istituzionale rappresenta in maniera univoca l'Automobile Club Padova, diffonde l'identità dell'Ente e i suoi fondamentali valori, pertanto deve essere rappresentato in maniera corretta. Non sono ammesse modifiche al Logo. Esso deve essere utilizzato nella sua interezza, non deve contenere scritte aggiuntive oltre a quelle già previste (Automobile Club Padova), non deve essere pubblicato utilizzando colori diversi da quelli originali.
3. Prima di procedere con la diffusione del materiale, è fatto obbligo per il beneficiario di acquisire la preventiva approvazione del materiale da parte dell'Ufficio che ha concesso il patrocinio.
4. Il patrocinio per l'utilizzo del logo è riferito alla singola iniziativa, non si estende automaticamente ad altre iniziative, seppur analoghe o affini, e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta dovrà essere riformulata di volta in volta.
5. La concessione di questo tipo di patrocinio non costituisce esonero e esenzione da alcun obbligo tributario, fiscale, tariffario e amministrativo, che rimangono interamente in capo ai beneficiari in base alle leggi, ai regolamenti vigenti.
6. E' vietata la riproduzione e l'uso del logo dell'Automobile Club Padova per iniziative a carattere prevalentemente commerciale o politico.

Articolo 4 – Forme di benefici economici

1. Gli interventi dell'Automobile Club Padova relativi alla concessione di benefici economici in

relazione alle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, ritenute meritevoli con riferimento alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento, possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi in danaro;
- b) concessione temporanea dell'uso a titolo gratuito di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature dell'Automobile Club Padova;
- c) prestazione a titolo gratuito di un servizio o di una attività economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico al soggetto richiedente.

Articolo 5 - Destinatari del patrocinio per l'utilizzo del logo e dei benefici economici

1. Possono chiedere la concessione del logo dell'Automobile Club Padova e la concessione di benefici economici i soggetti che hanno sede nella provincia di Padova o che comunque svolgono l'iniziativa oggetto della richiesta di patrocinio nel territorio provinciale, rientranti nelle seguenti categorie:

- a) enti pubblici;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni, comitati, regolarmente costituiti anche se privi di personalità giuridica.

2. Per iniziative richieste da Enti o associazioni esterne al territorio provinciale, o che si svolgano all'esterno del territorio provinciale, il patrocinio può essere concesso quando le iniziative abbiano rilevanza per l'Automobile Club Padova o ne promuovano l'immagine, il prestigio, la storia e le tradizioni.

3. Non possono essere patrocinate iniziative di Enti o associazioni cui i Legali Rappresentanti:

- a) abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno;
- b) abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, provvedimenti disciplinari definitivi di sospensione dell'attività sportiva complessivamente superiori ad un anno da parte della FIA, della CSAI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate al CONI e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di altri Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- c) abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
- d) abbiano in essere, anche tramite la partecipazione a associazioni, scuderie o società, controversie giudiziarie contro l'Automobile Club Padova, la FIA, l'ACI, la CSAI, il CONI e le Discipline sportive associate al CONI;

Art. 6 - Sanzioni

1. L'Automobile Club Padova può revocare il patrocinio quando il logo sia utilizzato in maniera non conforme alle indicazioni fornite dall'Ente, oppure quando gli strumenti comunicativi dell'evento risultino lesivi dell'immagine dell'Ente o contengano messaggi non conformi ai valori dell'Ente.

2. Qualora il logo dell'Automobile Club Padova venisse utilizzato impropriamente, senza la preventiva approvazione da parte dell'Ufficio competente, l'Automobile Club Padova si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

3. Qualora in presenza di manifestazione avente carattere sportivo automobilistico (agonistico e non), non fossero rispettate le normative federali ACI-CSAI relative, in particolar modo, alle coperture

assicurative, alla messa in sicurezza del pubblico, dei partecipanti e del personale di servizio, l'Automobile Club Padova verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, ancorché in presenza dell'utilizzo conforme del logo.

4. E' fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Automobile Club Padova di agire nei confronti del trasgressore per il risarcimento del danno d'immagine subito.

Articolo 7 - Domanda di ammissione al patrocinio e ai benefici

1. Le domande di ammissione al patrocinio e ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e devono essere indirizzate al Presidente dell'Automobile Club Padova. Le domande devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, e devono essere redatte sull'apposita modulistica.

2. Le domande per i contributi e i patrocini, devono essere presentate almeno 60 giorni prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.

3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.

Articolo 8 - Criteri di valutazione

1. Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Padova esamina le domande di ammissione al patrocinio o ai benefici di cui agli artt. 2 e 4 tenendo conto dei seguenti requisiti:

- a) regolare costituzione dell'Associazione con atto notarile ed eventuale iscrizione nell'Albo comunale delle Associazioni;
- b) coerenza delle iniziative con le finalità che le Leggi, lo Statuto e i Regolamenti assegnano all'Automobile Club Padova nonché con i programmi dell'Automobile Club Padova, con particolare rilievo per quelle iniziative che risultino di rilevanza per l'interesse automobilistico in genere, locale ed eventualmente nazionale;
- c) concorso di altri enti pubblici e privati e associazioni all'iniziativa;
- d) eventuali benefici economici già concessi.

2. I contributi annuali e quelli una tantum a sostegno di specifiche iniziative, per lo stesso soggetto e per il medesimo anno, sono tra loro alternativi e sono concessi al soggetto richiedente per un solo evento all'anno. La concessione del patrocinio, non oneroso, per l'utilizzo del logo dell'Automobile Club Padova non è soggetta a limitazioni numeriche.

3. Sono escluse dai benefici economici le iniziative che prevedono il pagamento per accedere all'iniziativa, mentre potranno essere ammesse quelle che prevedono forme di pagamento (biglietto d'ingresso o offerta libera) con destinazione a scopo benefico (o per finalità associative), purché il relativo materiale pubblicitario rechi in maniera chiara ed evidente lo scopo benefico dell'iniziativa. L'Automobile Club Padova si riserva la facoltà di richiedere agli organizzatori di rendicontare gli incassi e la relativa destinazione benefica.

4. Sono escluse dal patrocinio e dai benefici economici le iniziative di promozione commerciale e le iniziative a carattere politico.

Articolo 9 - Modalità di erogazione dei benefici

1. I benefici assegnati in applicazione del presente Regolamento, previa istruttoria da parte del Direttore, dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente a fronte di comprovate situazioni di urgenza.

2. L'eventuale diniego e/o accoglimento alla richiesta dovrà essere motivato e comunicato agli interessati in tempi congrui con la realizzazione dell'attività o dell'iniziativa.

3. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni. L'Automobile Club Padova dovrà essere informato dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia effettivamente svolta, mediante rilascio di apposita dichiarazione e/o documentazione da inviare entro 30 giorni dal termine della manifestazione, come da apposita modulistica.
4. La corresponsione dei contributi una tantum è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. I beneficiari del contributo annuale dovranno inviare, entro il 20 febbraio dell'anno successivo all'esercizio per cui hanno ricevuto il beneficio, la dichiarazione circa l'utilizzo del contributo ricevuto, come da apposita modulistica.
6. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni, in caso contrario il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Padova provvederà alla revoca di quanto concesso o al recupero totale o parziale del contributo nei modi previsti dalla Legge. In caso di necessità inderogabile dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
7. L'Automobile Club Padova, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari dei benefici economici e soggetti terzi.
8. L'Automobile Club Padova non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

Articolo 10 - Utilizzo dei locali dell'A.C. Padova

1. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati dall'Automobile Club Padova, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
2. L'utilizzo di tali locali può essere solo temporaneo ed è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Ente, all'osservanza delle prescrizioni di volta in volta impartite dall'Ente. E' facoltà dell'Ente richiedere al beneficiario il pagamento del compenso per far fronte agli oneri derivanti dalla presenza e assistenza del personale dell'Automobile Club Padova e per la pulizia dei locali.
3. È facoltà dell'Automobile Club Padova ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunte ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia di locali alternativi.

Articolo 11 - Natura del presente Regolamento

Il presente Regolamento ha valore di regolamento interno e viene emanato ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI.

Art. 12 - Pubblicità sul sito istituzionale

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Padova, www.acipadova.it